



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

Decreto
Rep. n. 102 – Allegati n. 0
Anno 2021

Oggetto: Borse Mobilità Internazionale UE-extra UE (al di fuori dei programmi comunitari)
D.M. n. 989/2019

IL RETTORE

VISTO Il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;

PRESO ATTO degli obiettivi strategici che l'Ateneo intende conseguire, declinati al punto 3.1 del Piano Integrato della Performance 2020-2022 e Allegato 1, nello specifico “Miglioramento della qualità e dell'efficacia della formazione erogata e della sua dimensione internazionale” e finalità ad esso correlate – “Rafforzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa, e incrementare la mobilità di docenti e studenti”;

VISTO Il DM n. 989 del 25 ottobre 2019 “Linee Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, in particolare l'Allegato 2, punto 1 – “Fondo per il sostegno Giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, con il quale, secondo i criteri di riparto di cui alla Tabella 5 sono state assegnate le risorse finanziarie alle Università esercizio 2019, da utilizzare per *“l'integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus oppure per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 170/2003”*, nel rispetto secondo i parametri enunciati al punto 1, primo comma dell'Allegato 2 del citato DM 989/2019. Le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali;

PRESO ATTO della strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale, nonché degli obiettivi, tra cui rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del 19/02/2020, con la quale è stato comunicato il budget assegnato al Settore Relazioni Internazionali per l'anno 2020 – Amm.cle MOBSTUD - codice conto 102010104 “Spese per mobilità e scambi culturali studenti” (in Coep CB0901010104) per un importo di € 147.564,00 – Fondo Giovani Vincolato da FFO;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente, n. 122/2020 del 28.09.2020 e n. 72/2020 del 30.09.2020 (di ratifica del DR n. 280 dell'8.08.2020) con le quale, nel rispetto dei criteri determinati dal Mur, per le finalità di cui all'art. 2, co.2, lett. b), si sono pronunciati sull'utilizzo dei fondi di cui al DM 989/2019 citato, stabilendo l'utilizzo dell'80% per l'integrazione delle borse Erasmus plus e il 20% (pari a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

	<p>Euro 29.512,80) per il finanziamento di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei dell'intero ammontare dei contributi MUR, nonché determinando l'importo mensile secondo il reddito ISEE e diversificati a seconda del Paese di destinazione, secondo quanto riportato nella Tabella 2;</p>
CONSIDERATO	<p>che le risorse annualmente assegnate ai sensi del suddetto DM, sono destinate esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare e che <i>“Tali esperienze di mobilità sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti è effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire”</i>;</p>
VISTI	<p>gli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore finalizzati a promuovere la mobilità studentesca (al di fuori di Erasmus plus), nonché, ove esistenti, i protocolli/accordi aggiuntivi/specifici per scambio studenti;</p>
VISTO	<p>Il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 4.02.2021, con il quale, sulla base di quanto deliberato dal S.A. e sulla somma disponibile di Euro 29.512,80 destinati al finanziamento della mobilità verso Paesi europei ed extra europei (al di fuori dei programmi comunitari), ha stabilito i criteri di selezione;</p>
ATTESO	<p>che il MUR ha comunicato che <i>“con riferimento alle risorse assegnate per l'esercizio 2019, la scadenza per l'utilizzo dei fondi fissata dall'allegato 2 al d.m. 989/2019 è il 31 dicembre 2021, con riferimento all'a.a. 2021-2022 e relazione finale a novembre 2022”</i>;</p>
VISTI	<p>Il Codice Etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata, emanati, rispettivamente, con D.R. n. 278 del 27.07.2011 e D.R. n. 202 del 2.08.2017;</p>
ACCERTATA	<p>La disponibilità finanziaria di Euro 29.512,80 (pari al 20% della somma totale di euro assegnata dal MUR anno 2019) sul bilancio universitario UPB: AMM.CLE_MOBSTUD Voce di costo: 102010104 <i>“Spese per mobilità e scambi culturali studenti”</i>,</p>

DECRETA

Art. 1 – Finalità

Nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione attivate con finanziamenti del Ministero dell'Università e della Ricerca, è indetto il bando **“Mobilità internazionale UE - extra-UE”** di selezione per il conferimento di borse di mobilità internazionale, al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi europei ed extra-europei ai fini di studio e/o ricerca tesi e tirocinio curriculare per il **II semestre dell'anno accademico 2020/2021 e il I semestre dell'a.a. 2021-2022**

Le borse di mobilità sono destinate **esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca**, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare e che tali attività formative:

- siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
- rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato;



- c. siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia.

Art. 2 – Attività ammissibili –Durata

Le borse sono destinate a studenti che intendono effettuare una **mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei** con lo scopo di acquisire crediti per studio o formazione ed averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:

- frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) compatibili con gli obiettivi formativi del piano di studio ¹ e svolgere, conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame.
- compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
- svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- svolgere il tirocinio purché curriculare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) e svolto sotto la supervisione dell'Università ospitante;
- svolgere un periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate o in maniera consecutiva o contemporaneamente. La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi.

Lo studente potrà svolgere un periodo di studio all'estero della durata minima di **3 mesi** (90 giorni completi) o un trimestre accademico completo. La durata massima della mobilità è di **1 semestre**.

Per il tirocinio curricolare la durata minima è di **2 mesi** (60 giorni completi).

Le mobilità sono consentite per il **II semestre 2020/2021 e per il I° semestre dell'a.a. 2021/2022**.

I beneficiari potranno svolgere il proprio percorso di studio fino alla **naturale conclusione del I semestre dell'a.a. 2021/2022** come da calendario determinato dalle Università straniere partner (di regola, entro febbraio 2022) e, in via eccezionale, anche per il **II semestre 2021/2022, purché individuati entro il 31 DICEMBRE 2021**, la partenza avvenga entro e non oltre il mese di febbraio 2022, la conclusione entro il mese di luglio 2022, salvo ulteriori aggiornamenti in relazione all'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Nel caso in cui durante il periodo all'estero si renda necessario richiedere mensilità aggiuntive, (proroga debitamente motivata), queste potranno essere concesse previa disponibilità di fondi ovvero senza fondi, e comunque non oltre il periodo ultimo di conclusione consentita.

A causa del perdurare della situazione pandemica da COVID-19 sono ammissibili le mobilità svolte nelle seguenti modalità:

- a. **in presenza all'estero, Mobilità fisica (mobilità «tradizionale»):** per mobilità fisica si intende la mobilità svolta in presenza presso la sede ospitante;
- b. **Mobilità Blended:** per mobilità blended si intende un periodo virtuale combinato con un periodo fisico. Le componenti virtuali e fisiche possono svolgersi in qualsiasi ordine, ma **SENZA** sovrapporsi. La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima per ogni tipo di attività (tre mesi, 90 gg. completi all'estero per studio, 2 mesi, 60 gg. completi all'estero per tirocinio). Nel caso in cui dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l'attività sia svolta entro il termine del periodo contrattuale e sia rispettata la durata minima stabilita.

¹ In alcuni Paesi per mantenere il visto studentesco, è necessario acquisire un numero minimo di crediti per ogni semestre o quadrimestre (semester, quarter)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

- c. **Mobilità internamente virtuale:** per mobilità virtuale si intende, di norma, una mobilità svolta interamente dal proprio domicilio in Italia.

Nel caso in cui lo studente svolga **attività didattica a distanza presso il Paese ospitante**, la mobilità sarà considerata come mobilità fisica.

Le mobilità di cui ai **punti b) e c)** dovranno essere autorizzate dall'UNIBAS e dalla sede di destinazione prima dell'inizio delle stesse².

Art. 3 – destinazioni possibili e scelta dell'Università Ospitante

- 1) Il bando *Mobilità internazionale UE- EXTRA-UE*³ offre agli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di studio di I ciclo (laurea), II ciclo (laurea magistrale), laurea magistrale a ciclo unico, dottorati di ricerca, l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero, presso Istituzioni di Istruzione Superiore di un Paese UE e extra-UE (al di fuori del Programma Erasmus+), con il quale l'UNIBAS ha stipulato un accordo di cooperazione internazionale finalizzato a promuovere la mobilità studentesca, oppure in corso di stipula, e che prima della partenza abbiano concordato e firmato il Learning Agreement.

Le **sedi con le quali l'UNIBAS ha sottoscritto un Accordo di cooperazione internazionale per mobilità studenti** sono riportate nell'allegata scheda (**All. 5**). Per gli accordi in corso di stipula esse sono pubblicate con la specifica: **“in corso di perfezionamento”**.

Esclusivamente per le **attività di ricerca, tesi o tirocinio**, oltre alle mete di cui agli accordi di Cooperazione Internazionale per mobilità studenti riportate nell'**All. 5**, sono ammissibili come sedi anche università, organizzazioni pubbliche o private attive nel mercato del lavoro, CNR e ONG di Paesi extra UE, da concordare con i docenti Coordinatori per la mobilità internazionale del proprio Dipartimento/Scuola, che al momento della candidatura abbiano già perfezionato il Learning Agreement for Studies/Traineeship. Per la ricerca di possibili mete, ci si può avvalere della piattaforma europea <https://erasmusintern.org/> limitatamente alle offerte di stage in destinazioni Extra-UE. Per informazioni sugli Accordi di Cooperazione Internazionale gli studenti potranno rivolgersi al Settore Relazioni Internazionali rel.int@unibas.it e all'Ufficio Cooperazione di Ateneo: coopint@unibas.it.

- 2) Le attività formative svolte con profitto durante la mobilità sono interamente riconosciute nel piano di studio dello studente con riconoscimento di crediti formativi.
- 3) Nella scelta delle destinazioni lo studente è tenuto a:
- verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative per l'iscrizione o troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (*application form, learning agreement for studies*, ecc.), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente;
 - contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola e/o il responsabile dell'accordo (docente referente) per suggerimenti di carattere didattico;
 - eventualmente, contattare l'associazione degli studenti di Ateneo per assumere informazioni sulla sede prescelta e/o contatti con altri studenti, oppure richiedere il contatto degli studenti via email all'indirizzo rel.int@unibas.it.

Art. 4 - Requisiti di Ammissione alla selezione

² Per le modalità di svolgimento si rimanda al sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, box “Mobilità Blended o interamente virtuali”.

³ Per Paesi EXTRA-UE si intendono tutti i Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- 1) Possono presentare domanda per la mobilità UE e extra UE gli studenti dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:
 - regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, a dottorati di ricerca;
 - regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea specialistica/magistrale;
 - iscritti, **non regolarmente in corso**, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico **fino al 1° anno fuori corso**;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione⁴, di un'adeguata conoscenza **della lingua del Paese di destinazione, o della lingua di insegnamento presso la sede estera**, pari almeno al livello B1 del *Common European Framework of Reference for Languages – CEFR*;
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzino il pagamento di quelle relative al 2021/2022 (ove la mobilità è prevista per il I semestre dell'a.a. 2021/2022), con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Si raccomanda di provvedere al pagamento prima della partenza;
 - non essere selezionati come idonei e beneficiari di borsa di studio per lo stesso periodo in un altro programma di mobilità dell'Ateneo.
- 2) gli iscritti ad un corso di laurea (I e II ciclo), in procinto di conseguire o che hanno conseguito il relativo titolo accademico e che hanno intenzione di recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo (laurea magistrale II ciclo, dottorato III ciclo) e potranno recarsi in mobilità, **pena la decadenza dal beneficio**, solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio successivo e prima della sottoscrizione dell'accordo Istituto/studente. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- 3) gli iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo, sempre che in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
- 4) I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero **prima del termine del ciclo di studio** (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).
- 5) Possono presentare candidatura anche gli studenti che alla pubblicazione del presente bando abbiano già iniziato ma non concluso la loro mobilità con altri programmi/programmi comunitari, a condizione che i due periodi di mobilità non si sovrappongano (la partenza dovrà avvenire dopo la chiusura della prima mobilità).
- 6) Gli studenti potranno recarsi in mobilità solo previa approvazione da parte delle Università coinvolte (sede di provenienza ed ospitante), del programma di studio proposto, Learning Agreement for Studies/Traineeship. Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata". Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione ed approvato entro i termini dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione da parte della sede inosservante. Si ricorda, al riguardo che il *Learning Agreement* deve essere approvato **prima dell'inizio del periodo all'estero**.
- 7) Nel caso di scelta di una destinazione il cui accordo è in corso di perfezionamento, la mobilità sarà consentita esclusivamente ad avvenuto perfezionamento.

Art. 5 - Casi di esclusione-incompatibilità

⁴ Vd. Scheda dell'Università prescelta – voce : competenze linguistiche richieste, Vd. Allegato 5



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- 1) Non è ammissibile il cumulo di borse per lo svolgimento della medesima attività (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari o integrazione di borse erogate dall'ARDSU).
- 2) Gli studenti che sono stati selezionati per un periodo di mobilità Erasmus+ a fini di studio o traineeship non possono rinunciare in favore del programma di mobilità Mur UE e Extra-UE. Il periodo di mobilità internazionale di cui al presente bando può essere preceduto o seguito da altro tipo di mobilità, purché i periodi non si sovrappongono.
- 3) Non è cumulabile la maggiorazione della borsa dottorale per il periodo all'estero con la borsa di mobilità di cui al presente bando.

Art. 6 – Conoscenza linguistica

- 1) **Ai fini della partecipazione alla selezione** è richiesta, all'atto della candidatura, una buona conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità, ovvero della lingua di insegnamento/lavoro indicata dalla sede estera. Di norma, salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference* – CEFR (v. **Accordi di cooperazione internazionale per mobilità studenti -All. 5**).

La conoscenza linguistica potrà essere autocertificata e dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell'indirizzo, telefono, e-mail e sito web). Poiché la conoscenza della lingua del Paese di destinazione costituisce criterio di accesso alla selezione (non dà diritto all'assegnazione di punteggio), in considerazione dei tempi ristretti, si consiglia di allegare alla domanda la documentazione linguistica in proprio possesso.

Saranno prese in considerazione le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da **non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando**, a condizione che corrisponda alla lingua e al livello linguistico richiesto dall'Istituto ospitante:

- certificazioni rilasciate da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Mur, che attestino il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del *CEFR –Common European Framework Reference*, salvo diversamente previsto dalla sede estera, elencati nell' **Allegato 4** al presente bando;
- esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata (livello minimo B1 del *CEFR –Common European Framework Reference*), con la specifica del voto e della data di superamento esame/i;
- attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente, salvo diversamente previsto dalla sede di accoglienza, almeno al livello intermedio B1 (*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages*);
- soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o tirocinio/collocamento al lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione, da produrre unitamente alla domanda) che attesti tale soggiorno all'estero;
- i candidati madrelingua nella lingua prevista dalla sede estera dovranno produrre apposita autocertificazione.

I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente la certificazione linguistica, sarà cura del candidato provvedere anche dopo la presentazione della candidatura, sempre nel rispetto dei termini di invio della documentazione al partner straniero.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate (certificazione superiore ai 24 mesi, conoscenza personale della lingua tale da seguire i corsi, sostenere una conversazione ecc.), la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva; potranno sostenere il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

test di lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) nel caso in cui essi siano organizzati nella lingua e del livello indicati dal partner negli accordi se trattasi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, in lingua inglese in tutti gli altri casi.

Le modalità e il calendario delle prove saranno resi noti sul sito del **CLA** <http://cla.unibas.it/site/home.html> e sul sito di Ateneo/ delle Relazioni Internazionali, sezione Bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> . La pubblicazione del calendario delle prove di accertamento linguistico sui suddetti portali ha valore di notifica a tutti gli effetti. **Non saranno date ulteriori comunicazioni ai candidati.** L'assenza del candidato sarà considerata come **RINUNCIA**, qualunque sia la causa e non saranno previste ulteriori prove di accertamento. Il CLA comunicherà all'Ufficio gli esiti della selezione ai fini dell'ammissione finale alla selezione. Qualora il candidato si dovesse trovare **nell'impossibilità di sostenere la prova** nei giorni ed orari fissati dal CLA, sarà premura dello stesso comunicare l'impossibilità al CLA e al Settore Relazioni Internazionali e comprovare l'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione (se richiesto all'atto della sottomissione delle application) oppure, nel caso in cui non sia richiesta, la certificazione dovrà essere consegnata all'ufficio almeno un mese prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità.

Art. 7 - Presentazione della domanda

Gli studenti interessati dovranno presentare **entro le ore 12:00 del giorno 19 APRILE 2021, pena l'esclusione dalla selezione**, esclusivamente a mezzo email: rel.int@unibas.it , la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando (**Allegato 1**) datata e firmata;
- b. l'autocertificazione della laurea triennale con voto di laurea (per gli iscritti a CdL Magistrale e Dottorato di Ricerca);
- c. il Learning Agreement for Studies/Traineeship (**Allegati 2, 3**) (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante/in lingua inglese - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dallo studente e dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
- d. nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
- e. nel caso di tirocinio curriculare, il Modulo Tutor (**Allegato 6**);
- f. autocertificazione degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti stampata dal proprio sito riservato on line Esse3 di Unibas;
- g. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "carriera") con chiara indicazione della media;
- h. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "segreteria") da cui risulti l'anno/gli anni di iscrizione e la condizione "in corso" /iscritto al "1° anno fuori corso";
- i. autocertificazione linguistica - livello minimo **richiesto B1- da produrre con le modalità di cui all'art. 6 del presente bando;**
- j. autocertificazione del reddito **ISEE 2020** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato, presentato per la domanda di riduzione delle tasse e contributi universitari per l'a.a. 2020/2021 (preferibile copia);
- k. copia della Tessera sanitaria valida per l'estero TEAM;
- l. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- m. i dottorandi che intendano partecipare al bando e che risultino beneficiari di borsa, oltre ai succitati documenti, dovranno produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento MUR UE-extra UE. In nessun caso i contributi sono cumulabili.

La domanda e gli allegati, dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, **a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12.00 del giorno 19 APRILE 2021, esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo: rel.int@unibas.it .**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico .pdf oppure .rtf (preferibilmente in unica cartella compressa .zip). Gli allegati di dimensioni superiori a 20 MB dovranno essere divisi in più parti.

È fatto obbligo allo studente di utilizzare l'email istituzionale nome.cognome@studenti.unibas.it e, nel caso di dottorandi nome.cognome@unibas.it all'atto di presentazione della candidatura.

L'Ateneo e le Istituzioni ospitanti utilizzeranno solo ed esclusivamente l'email istituzionale per tutte le comunicazioni relative alla mobilità: email provenienti da indirizzi diversi non saranno prese in considerazione.

Non saranno accettate le domande/documentazione pervenute oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 19 APRILE 2021, consegnate a mano o a mezzo posta.**

L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non imputabili all'amministrazione.

Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

Art. 8 - Commissione esaminatrice , criteri per la selezione

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale, sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande pervenute entro i termini** di cui all'Art. 6 del presente bando.
- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a. per gli iscritti al I° anno del corso di Laurea Magistrale e a Dottorati di ricerca: il voto di laurea ed il numero di anni in cui il titolo di I ciclo (II ciclo per dottorandi) è stato conseguito (fino ad un massimo di 15 punti su 30);
 - b. per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico: il numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del bando (fino ad un massimo di 15 punti su 30);
 - c. per tutti gli studenti: media della votazione degli esami sostenuti (fino ad un massimo di 15 punti su 30);

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato.

- 3) Ai fini dell'attribuzione dei posti disponibili, la priorità sarà data a coloro che negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 sono stati costretti ad interrompere/annullare la mobilità a causa del diffondersi/perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 4) Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.

Le borse saranno assegnate, fino ad esaurimento fondi, secondo il reddito **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato. La consistenza dell'importo mensile è determinata in Tabella 2 nel successivo Art. 9.

Art. 9 – Studenti vincitori e Conferimento borsa

- 1) Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica, esclusivamente all'indirizzo email istituzionale indicata in candidatura, a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'e-mail.

Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l'accettazione della sede proposta, saranno considerati rinunciari, senza ulteriore comunicazione.

L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito di Ateneo www.unibas.it, Sezione "In Primo Piano", sul sito web del Settore Relazioni internazionali -sezione *Bandi*, <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> sui siti dei Dipartimenti/Scuole.

Si consiglia di visitare i siti internet di riferimento per eventuali aggiornamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

- 2) La mobilità è subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore, pertanto, si impegna a:
 - ✓ visitare il sito dell'università di destinazione e a compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application and accomodation forms, learning agreement for studies*, ecc). È necessario inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente. Spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) al Settore Relazioni Internazionali /Ufficio Mobilità Internazionale;
 - ✓ leggere con attenzione il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> (dal menu Relint);
 - ✓ consegnare il programma di studio definitivo (*Learning Agreement for studies/Traineeship*) in caso di presentazione di un programma provvisorio. Si ricorda che il *Learning Agreement for studies/Traineeship* deve essere redatto di concerto con il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola di afferenza (e di concerto con il tutor in caso di tirocinio curricolare) e con la sede estera, nonché sottoscritto da tutte le parti coinvolte **prima dell'inizio del periodo all'estero e comunque al momento della sottoscrizione dell'accordo finanziario**;
 - ✓ controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si raccomanda di utilizzare esclusivamente l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS).
- 3) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato via e-mail per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità. L'accordo potrà essere sottoscritto solo dopo l'avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale). Lo studente potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for Studies/Traineeship è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner) prima della partenza.**
- 4) Per l'assegnazione della borsa mensile, sarà preso in considerazione il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), attestato dallo studente al momento della candidatura. Gli importi mensili della borsa a valere su fondi MUR – Fondo per la mobilità studenti- sono graduati a seconda del reddito ISEE, giusta DM 989/2019 e determinazioni del Consiglio di Amministrazione n. 122/2020 del 28.09.2020 e del Senato Accademico n. 72/2020 del 30.09.2020, come da Tabella 2:

Tabella 2- Borse Mobilità Internazionale al di fuori dei programmi comunitari (UE-extra UE)		
ISEE	Importo mensile borsa Paesi UE	Importo mensile borsa Paesi Extra UE
ISEE ≤ 15.750	€ 750	€ 950
15.750 < ISEE ≤ 30.000	€ 650	€ 850
30.000 < ISEE ≤ 50.000	€ 550	€ 700



ISEE>50.000		
-------------	--	--

- 5) In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID-19 è possibile per i beneficiari svolgere le attività in mobilità blended, (fisica + virtuale o viceversa) oppure in mobilità interamente virtuali nel Paese di provenienza e mobilità virtuali all'estero. Ai partecipanti sarà comunque riconosciuta la borsa durante il periodo di mobilità "virtuale", al fine di contribuire alle spese sostenute dagli studenti per il materiale didattico, ivi incluse le dotazioni informatiche, necessario alla frequenza dei corsi a distanza⁵. La mobilità sarà certificata dalla sede ospitante all'inizio dell'attività virtuale, la durata dell'attività svolta in modalità virtuale e quella svolta in presenza (data di inizio e data di fine).

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

- 1) I contributi per la mobilità internazionale sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Pertanto, gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono alcun credito formativo come da *Learning Agreement/Training Agreement* concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro **15 giorni dal rientro dal rientro in sede, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**
- 2) I contributi saranno erogati al 100% prima della partenza e comunque non oltre 30 giorni dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti/della conferma di arrivo.
- 3) Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
- 4) Il contributo è subordinato al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità internazionale. Se il periodo della mobilità realizzato ha durata superiore a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi saranno considerati come un periodo a "zero-grant", salvo verifica di disponibilità finanziaria.
- 5) Ove richiesti, potranno essere accordati prolungamenti, che potranno essere concessi con finanziamento previa verifica di disponibilità finanziaria, ovvero a zero-grant.
- 6) Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo di mobilità realizzato ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo, l'Istituto agirà come di seguito:
 - ✓ se la differenza tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è superiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da Transcript of Records/Certificate of Attendance) e il contributo, previa verifica di disponibilità finanziaria, verrà ricalcolato;
 - ✓ se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

Art. 11 – Documentazione obbligatoria

- 1) Lo studente avrà **15 gg. naturali e continuativi** dal termine del periodo all'estero per produrre i seguenti documenti in originale:
 - a. **Confirmation of arrival** – attestato rilasciato dall'Istituto ospitante all'arrivo, firmato, datato e timbrato; per le mobilità blended e virtuali, certificazione della sede ospitante di inizio dell'attività virtuale;
 - b. **Confirmation of attendance** -attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo

⁵ "È consentito l'utilizzo dei fondi anche a supporto di periodi di mobilità realizzati in parte o completamente con modalità virtuale, al fine di contribuire alle spese sostenute dagli studenti per il materiale didattico, ivi incluse le dotazioni informatiche, necessario alla frequenza dei corsi a distanza o del tirocinio curricolare. In tali casi, la borsa mensile non può comunque superare l'importo mensile ordinariamente assicurato dall'Ateneo per la mobilità verso il medesimo Paese nei casi di mobilità fisica, tenuto conto delle condizioni socio-economiche dello studente [...] v. nota MUR n. 12555 del 4.11.2020- Interventi a favore degli studenti- Monitoraggio FFO.. "



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

- riportante la durata dell'attività svolta in modalità virtuale e quella svolta in presenza (data di inizio e data di fine);
- c. il **Transcript of Records** (sezione *after the mobility* del *Learning agreement for studies*, ovvero *Transcript of Records* rilasciato dall'Università ospitante), con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero.
 - d. Nel caso di attività per tesi e ricerca, deve essere consegnato, in originale, anche il **Thesis activities certificate** a firma del supervisor della sede ospitante, attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti;
 - e. per mobilità di traineeship il **Traineeship Certificate** attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti, datato e firmato dall'Università ospitante, nonché **una breve relazione** a firma del tutor straniero.
- 2) La mancata consegna della documentazione obbligatoria comporta **la restituzione dell'intero ammontare** dei finanziamenti ricevuti.
 - 3) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero risultassero in numero inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo finanziario, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate.
 - 4) Lo studente **ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante email entro 10 gg.**; in caso di inottemperanza, mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni previste, specificate al successivo art. 11.
 - 5) Qualora il periodo di studio/tirocinio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi (90 gg. completi) /2 mesi (60 gg. completi), il borsista è tenuto **a restituire integralmente l'importo ricevuto.**
 - 6) Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore⁶. Sarà cura dell'Ufficio valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all'autorizzazione del caso, sentito, eventualmente, il MUR. Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.

Art. 12 – Obbligo di restituzione contributi

Il Senato Accademico, con deliberazione assunta in data 17.12.2019, ha stabilito che *“Lo studente beneficiario di contributi di mobilità, comunitari, ministeriali o di Ateneo, dovrà effettuare senza indugi il rimborso totale/parziale della borsa di mobilità o del contributo aggiuntivo ricevuto in tutti i casi in cui si renda necessario, sia per rinuncia/riduzione di periodo di mobilità, sia in caso di applicazione di penalità. Qualora lo studente non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro i termini e con le modalità comunicate dall'Ufficio competente, non potrà presentare domanda di laurea o di trasferimento ad altro Ateneo“.*

Art. 13 - Riconoscimento Accademico

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità il pieno riconoscimento accademico, senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* e certificate nel *Transcript of Records/Traineeship Certificate*, come parte integrante del proprio corso di studi.

Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è, altresì, il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".

- 2) Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) e registrate nella carriera accademica dello

⁶ per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità - se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- 2) Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) e registrate nella carriera accademica dello studente. Saranno altresì inserite nel Diploma Supplement le informazioni relative al periodo di studio all'estero secondo le linee guida per la compilazione del certificato finale così come pubblicate sul sito del Mur.
- 3) Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non abbia soddisfatto le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità. **In tal caso, lo studente è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**

La restituzione dell'intero importo sarà richiesta anche nel caso in cui lo studente non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro venti giorni dal rientro dalla mobilità, con applicazione di quanto disposto all'art. 11 del presente decreto.

- 4) Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame/ attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo all'estero, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.
- 5) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui si disponga di materiale informativo.

Art. 14- Copertura assicurativa - Assistenza Sanitaria all'estero

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità Erasmus+:
<http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Come indicato nel portale del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=TEAM): "L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile."
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani).
- 3) Per la mobilità verso Paesi extra-UE, rivolgersi all'Azienda Sanitaria Locale (ASL/ASP) di residenza per richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980. Consultare il portale del Ministero della Salute- Paesi non in convenzione:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani.
- 4) In relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, i candidati si impegnano:
 - a stipulare un'assicurazione sanitaria aggiuntiva e un'assicurazione di viaggio che coprano i rischi connessi al COVID-19, sollevando l'Ateneo da responsabilità relative ad eventuali rischi, disagi o costi eccezionali sostenuti o imprevisi dovuti ad eventuali interruzioni o annullamenti delle mobilità.
 - A monitorare costantemente la situazione del paese di destinazione, ad aggiornarsi sulle disposizioni sanitarie e di sicurezza in vigore e ad attenersi a tutte le prescrizioni e restrizioni conseguenti e alle specifiche regole dell'istituzione ospitante;

Art. 15- Riapertura bando

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, sezione In *Primo Piano*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

- 2) Per i requisiti generali nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile del Settore Relazioni Internazionali (tel. 0971 202199 , e-mail rel.int@unibas.it).

Per informazioni, rivolgersi agli uffici di riferimento: Settore Mobilità Internazionale/ Ufficio Cooperazione e ricerca Internazionale/ Ufficio Mobilità Internazionale - Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 202199 rel.int@unibas.it ; 0971/202156 coopint@unibas.it; 0971/202191 mobint1@unibas.it)

Art. 17 – Codice di Comportamento - Trattamento dei dati personali

- 1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali- Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it . Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html> .

Potenza, 29 marzo 2021

Il Rettore
prof. Ignazio Marcello Mancini